

LEXAMBIENTE

RIVISTA TRIMESTRALE
DI DIRITTO PENALE DELL'AMBIENTE

Con il supporto di



DIPARTIMENTO DI
GIURISPRUDENZA
SCHOOL OF LAW

ISSN 2612-2103

Rivista scientifica **Classe A** per **Area 12**



NUMERO 2\2025

- Il delitto di avvelenamento delle acque in funzione di tutela ambientale: genesi, evoluzione, problemi e prospettive di C. RUGA RIVA
- Appunti in tema di funzione ripristinatoria, sanatorie, e messa in sicurezza del rischio ambientale di L. CORNACCHIA
- La tutela penale dell'ambiente marino tra diritto interno, ordinamenti sovranazionali e limiti dell'*enforcement* giudiziario di S. RAFFAELE
- Appunti in tema di macellazione rituale e uccisione di animali di A. GALANTI
- Bene giuridico e modello di tutela nei reati di omessa bonifica di M. COLOMBO
- Osservatori (normativa, dottrina, giurisprudenza)



**APPUNTI IN TEMA DI FUNZIONE RIPRISTINATORIA, SANATORIE, E MESSA IN
SICUREZZA DEL RISCHIO AMBIENTALE***

**NOTES ON THE RESTORATIVE FUNCTION, REMEDIATION AND ENVIRONMENTAL
RISK MITIGATION**

di Luigi CORNACCHIA

Abstract. La riparazione rispetto al danno ambientale rappresenta uno strumento fondamentale di ri-territorializzazione delle aree devastate e di contrasto alle eco-mafie. L'ordinamento attuale è improntato alla censura di condotte difformi o, più spesso, di criminali pericolosi: questa logica pare ispirare anche le soluzioni riparative. Le strategie più efficaci appaiono invece quelle della *compliance* e della riparazione prestazionale, secondo modulazioni innovative da calibrare sulle esigenze dei territori, delle vittime e delle comunità lese.

Abstract. Reparation for environmental damage represents a fundamental tool for re-territorializing devastated areas and combating eco-mafias. The current legal system is geared toward censoring violations of administrative rules or, more often, dangerous criminals: this logic also appears to inform reparation solutions. The most effective strategies, however, appear to be those of compliance and performance-based reparation, based on innovative approaches tailored to the needs of the territories, victims, and harmed communities.

Parole chiave: Risanamento ambientale e bonifica, giustizia riparativa, *compliance* ambientale, ecomafie e criminalità ambientale

Key words: Environmental remediation, restorative justice, environmental compliance, eco-mafia and environmental crime



SOMMARIO: 1. Restaurare i territori, responsabilizzare le imprese: compliance e riparazione come risposta al reato contro l'ambiente - 2. Violenza ecologica delocalizzata, asincronica e non intenzionata: la duplice misura prestazionale come risposta dell'ordinamento - 3. *De jure condito*: istituti riparativi prestazionali volontari e coattivi - 4. Confisca ambientale: tra funzionalizzazione del bene confiscato a fini sociali e rischio di "traumatizzazione secondaria" del territorio - 5. Risanamento nell'ottica della deterrenza: riparazione sotto minaccia di pena - 6. *De jure condendo*: processi di riterritorializzazione tramite istituti direttamente funzionali al risanamento ambientale e approccio comunitario alla *compliance* - 7. La devastazione ambientale come effetto di violenza incrementale, globale e sistemica: dal punitivismo spettacolare alla riparazione della frattura

1. Restaurare i territori, responsabilizzare le imprese: compliance e riparazione come risposta al reato contro l'ambiente

Il paradigma *lato sensu* riparativo rispetto al danno ambientale non risponde solo a istanze di *healing* di tipo simbolico o di ristoro pecuniario delle vittime (di difficile individuazione), ma rappresenta un passaggio imprescindibile di ri-territorializzazione delle zone del globo colpite, con reale presa in carico dei costi materiali e morali da parte dei responsabili (organizzazioni imprenditoriali) e uno strumento efficace di destrutturazione delle organizzazioni criminali che sempre più spesso stanno dietro ai più devastanti fenomeni di distruzione ambientale, e di attacco ai loro stessi interessi primari.

In termini generali, si tratta di uno dei due aspetti fondamentali della c.d. *giustizia ecologica*¹, appunto la sua dimensione *riparativa*², che comporta infatti l'impegno da parte di chi ha

¹* Questo contributo è destinato alla pubblicazione nel volume di Atti del convegno "Riparazione e reati economici" (Roma, Università Sapienza, 6 dicembre 2024).

Una questione fondamentale, collegata ma distinta, è poi quella che rimanda alla c.d. giustizia climatica (nell'attuale fase di drammatica esplosione di una crisi senza precedenti), che sembra richiedere interventi mirati non solo e non tanto sui reati ambientali – rilevanti rispetto al clima solamente per gli *effetti cumulativi* che possono produrre determinate emissioni o comportamenti massivi (ad es. la massiccia distruzione dei serbatoi di carbonio come conseguenza della deforestazione), e non certo per le singole condotte –, quanto piuttosto su attività che integrano *market abuse* (condotte di insider trading e di manipolazione del mercato, spesso in funzione di *greenwashing*), ma anche abusi edilizi, frodi, manovre speculative, irregolarità in certificazioni, false comunicazioni sociali.

² Espressione della c.d. giustizia correttiva, "capace di portare riparazione nelle relazioni" (ARISTOTELE, *Etica Nicomachea*, V, 5, 1130b, 30 (ed. Bur, Milano, 1998, vol. 1, p. 333 ss.), che particolarmente si addice non solo alla riparazione in senso stretto, ma alla giustizia restaurativa delle relazioni interpersonali.

Sulla *environmental restorative justice* v. ALMASSI, *Reparative Environmental Justice in a World of Wounds*, Lanham, 2020; BIFFI - PALI (ed.), *Environmental justice: restoring the future*, Leuven: European Forum for Restorative Justice 2019 (in ptc., BRAITHWAITE – FORSYTH - CLELAND, *Restorative environmental justice: an introduction*, ivi, p. 8 ss.; WIJDEKOP - VAN HOEK, *Green criminology and restorative justice: natural allies?*, ivi, p. 18 ss.); BOIN – SALM - MARTINS LAZARANO RONCADA (ed.), *Restorative Justice and the Environment*, São Paulo, 2021 (in ptc., in prospettiva penalistica, MANNOZZI - MOLTENI, *Restorative justice methods for dealing with conflicts related to environmental crimes*, ivi, p. 49 ss.); DONINI, *Compliance, Negozialità e riparazione dell'offesa nei reati economici. Il delitto riparato oltre la restorative justice*, in *La pena, ancora fra attualità e tradizione. Studi in onore di Emilio Dolcini* (a cura di PALIERO – VIGANÒ – BASILE – GATTA), Tomo II, Milano, 2018, p. 596 ss. con riguardo alla riparazione



originato il danno all'ecosistema a riparare i danni prodotti all'ambiente e a effettuare operazioni di bonifica e ripristino: il primo aspetto sembra afferire all'area civilistica della responsabilità aquiliana, il secondo a quella del diritto amministrativo e delle prescrizioni provenienti dalla pubblica autorità; e infatti fino a tempi recenti entrambi sono stati considerati elementi estranei o comunque accidentali rispetto a quell'idea monolitica di giustizia penale fondata indefettibilmente sulla funzione di prevenzione generale e speciale (ma declinate in forma di retribuzione/proporzione rispetto al reato commesso) che ha dominato molti secoli di storia.

Da tempo nel dibattito penalistico questo assetto precomprensivo – in realtà un vero e proprio pregiudizio inveterato, esito di processi storici complessi, che vanno dall'estromissione della vittima dalla giustizia criminale nell'età moderna³, all'anchilosarsi dell'idea retributiva classica nell'immagine parodistica del *malum (passionis) pro malo (actionis)*, alla prometeica illusione illuministica della umanizzazione della pena (demistificata da Nietzsche e Foucault), al progressivo appiattimento dell'istanza garantista sul principio di proporzione tra reato e sanzione, ad una malintesa concezione della difesa sociale⁴ – viene messo in discussione sulla base della semplice constatazione del suo fallimento: il modello di giustizia penale fondato sulla proporzionata repressione di condotte lesive di beni giuridici è assolutamente inidoneo alla protezione dei beni giuridici e alla prevenzione, tanto speciale quanto generale.

nell'ambito dei reati ambientali; FORSYTH – CLELAND – TEPPER – HOLLINGWORTH – SOARES – NAIRN - WILKINSON, *A future agenda for environmental restorative justice?*, in *The International Journal of Restorative Justice*, 4(1), 2021, p. 17 ss.; GIACOMINI, *Indigenous Peacebuilding and Environmental Restorative Justice*, in BOSSELMANN – GWIADZON - ZAMBRANO, *Ecological Integrity and International Law. Peace, Public Health and Global Security*, Routledge, 2025, 257 p. ss.; HAMILTON (ed.), *Environmental Crime and Restorative Justice. Justice as Meaningful Involvement*, Palgrave Macmillan, London, 2021; MAROTTA, *Metamorphosing the Unfavourable Into Favourable: Restorative Justice for Environmental Crimes*, Milano, 2023; MAZZUCATO, *La giustizia riparativa in ambito penale ambientale. Confini e rischi, percorsi e potenzialità*, in AA.VV., *La mediazione dei conflitti ambientali. Linee guida operative e testimonianze degli esperti*, Milano, 2016, p. 134 ss.; MCGREGOR, *Indigenous environmental justice towards an ethical and sustainable future*, in HOKOWHITU (ed.), *Routledge Handbook of Critical Indigenous Studies*, London, 2021, p. 405 ss.; PALI – FORSYTH - TEPPER (ed.) *The Palgrave Handbook of Environmental Restorative Justice*, Cham: Palgrave Macmillan, 2022; PRESTON, *The use of restorative justice for environmental crime*, in *Criminal Law Journal*, 35(3), 2011, p. 136 ss.; SIRACUSA, *La complessa relazione tra giustizia riparativa, reati ambientali e responsabilità degli enti alla luce della legislazione vigente*, in *Riv. Trim. Dir. Pen. Ec.*, n. 1-2, 2025, p. 49 ss.; WHITE, *Indigenous communities, environmental protection and restorative justice*, in *Australian Indigenous Law Review*, 18(2), 2014, p. 43 ss.

³ V. DONINI, *Compliance, Negozialità e riparazione dell'offesa nei reati economici. Il delitto riparato oltre la restorative justice*, cit., p. 591: "...la vittima va neutralizzata nel suo bisogno di vendetta, e ad essa si sostituisce lo Stato, il cui monopolio della forza serve a tener fuori dal meccanismo punitivo la persona offesa".

⁴ Il tema sul piano storico è stato più volte sviscerato da Massimo Donini: cfr. ad es. *Responsabilità e pena da Kant a Nietzsche. La decostruzione del rimprovero*, in *Riv. It. D.P.P.*, 2020, p. 1699 ss.; *Riparazione e pena da Anassimandro alla CGUE*, in *Sistema penale*, 2022, p. 1 ss.



L'istanza riparativa, estromessa come elemento spurio dalla giustizia penale dell'età moderna⁵ e relegata a mera scelta privata irrilevante ai fini dell'assoluzione o dell'attenuazione della pena, da tempo è stata riproposta in chiave di sanzione in cui l'autore svolge un ruolo realmente attivo, fornendo una prestazione che comporta una reale assunzione di responsabilità e che deve essere orientata in senso ricostruttivo, nei confronti delle vittime e delle comunità ferite (in particolare dei territori contaminati nel caso dei reati ecologici).

Rispetto al bene ambiente è di palmare evidenza come tale istanza – intesa ovviamente in una prospettiva ben diversa e più ampia della mera riparazione materiale del danno conseguenza del reato ecologico – possa operare efficacemente in vista della restaurazione dell'interesse leso.

Il risanamento ambientale, comprensivo di *misure prestazionali* costituite dalle attività *post delictum* di bonifica, messa in sicurezza e ripristino dell'ambiente e delle sue matrici nelle condizioni preesistenti al verificarsi dell'offesa, esplica effetti demolitori rispetto a una delle principali fonti di approvvigionamento per i sodalizi criminali: i reati contro l'ambiente rappresentano l'effetto di fenomeni legati da un lato al tessuto imprenditoriale, e dall'altro al sempre più invasivo intervento delle c.d. ecomafie, spesso in collusione con il mondo aziendale, per le quali l'intervento nelle attività di smaltimento e gestione dei rifiuti è attività estremamente lucrativa⁶. Come noto, esiste un'intera gamma di possibili relazioni tra le imprese e la criminalità organizzata: “protezione”, interazioni marginali, trasformazioni o convergenze, su cui occorre agire non solo in senso disintegrativo, ma anche e soprattutto di rigenerazione, di ricostituzione delle relazioni tra territorio e popolazioni.

Inoltre, in una prospettiva più ampia, quello al risanamento ambientale esprime un impegno solidaristico collettivo – i cui principali attori devono essere gli autori dei danni ecologici, ma con il coinvolgimento dell'intera comunità ferita – orientato, nell'immediato, alla messa in sicurezza di attività produttive e al loro recupero nell'ottica del rispetto dell'ecosistema, ma anche, in prospettiva, a favorire lo sviluppo di politiche d'impresa di segno opposto rispetto allo sfruttamento intensivo delle risorse naturali imposto dall'attuale modello di sviluppo delle società, individuando

⁵ Mentre aveva assunto uno spazio importante sul piano prasseologico nell'età media rispetto alla giustizia negoziata (v. SBRICCOLI, *La giustizia negoziata e l'emersione del penale pubblico*, in Id., *Storia del diritto penale e della giustizia. Tomo I. Scritti editi e inediti (1972-2007)*, Milano, 2009, p. 47 ss.).

⁶ Sia consentito rinviare a CORNACCHIA, *Diritto penale dell'ambiente. Diritto penale d'impresa e reati ecologici*, Bologna, 2024, 2, p. 113 ss.; v. inoltre CANCIO MELIÁ - CORNACCHIA, *Ecomafie. Crimine organizzato, business, ambiente*, Milano, 2024; sulla mafia come impresa che tende a infiltrarsi nell'economia legale MONGILLO, *Anatomia della prevenzione economico-aziendale antimafia*, in Riv. Trim. Dir. Pen. Ec., n. 3-4/2023, p. 519; CATINO, *Le organizzazioni mafiose. La mano visibile dell'impresa criminale*, Bologna, 2020, p. 79 - 124. V. anche MELILLO, *Organizzazioni criminali, modelli di impresa e mercati*, in *Organizzazioni criminali. Strategie e modelli di business nell'economia legale* (a cura di CONSIGLIO – CANONICO - DE NITTO – MANGIA), Roma, 2019, p. 3 ss.



però i contesti aziendali di comunicazione di informazioni ingannevoli sull'impatto ambientale di prodotti o aziende o di artata enfattizzazione della sostenibilità ambientale (c.d. *greenwashing*⁷).

Del resto, quello del diritto ambientale è uno dei settori in cui emerge in maniera palmare l'inutilità della sanzione penale in senso tradizionale a scopi di prevenzione e tutela del bene giuridico: tanto con riguardo alla frastagliata legislazione complementare dei reati contravvenzionali a pericolo astratto di solito ritagliati su o coincidenti con violazioni di illeciti amministrativi; quanto, e forse ancor più, rispetto alle principali, pletoriche fattispecie di eco-delitti del titolo VI-*bis* del codice penale, carenti sul piano della determinatezza e di difficile applicazione in ragione dei noti problemi probatori che comportano. È la stessa logica che ispira la protezione delle matrici ambientali a mostrare l'inutilità della pena come retribuzione della condotta lesiva (o più spesso solo inosservante di parametri extrapenali) ogni volta che sia stato riparato il danno, neutralizzato il pericolo tramite operazioni di bonifica e ripristinato lo stato dei luoghi: anzi, il processo penale, con la sua endemica estensione temporale, produce ritardi che possono pregiudicare la tutela efficace del bene ecologico e degli interessi collettivi collegati, con spreco di risorse che meglio possono invece essere utilizzate in “attività di monitoraggio preventivo, di consulenza e di assistenza, piuttosto che nel contenzioso”⁸.

Meglio allora agire nelle due direzioni che, in ambiti e con modulazioni eterogenee, si vanno affermando, sempre più a livello teorico e sia pur con molte incertezze anche a livello progettuale legislativo, nel diritto penale contemporaneo: *compliance* – prima e dopo la perpetrazione dell'illecito che produce il danno ambientale (e persino durante la sua perpetrazione) – e riparazione successiva in funzione di sanzione efficace e dissuasiva per il futuro⁹.

⁷ La Direttiva (UE) 2024/825 del 28 febbraio sulla responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde (c.d. Direttiva *Empowering*) ha introdotto nuove norme in vista del contrasto di pratiche commerciali sleali idonee ad ingannare i consumatori e ad impedire loro di compiere scelte di consumo sostenibili. Sul tema, con particolare riferimento all'eventuale rilievo penale di condotte di *greenwashing* in termini di abusi di mercato, cfr. HERLIN-KARNELL, *Recent Challenges for EU Market Abuse Laws: The Case of Greenwashing*, in BLACHNIO-PARZYCH - CORNACCHIA (ed.), *Legal Protection against Financial Market Abuse*, Routledge, in corso di pubblicazione; CARREÑO, “Greenwashing” and Misleading Environmental Claims, the European Commission Publishes a Proposal on “Green Claims” and Their Substantiation, in *European Journal of Risk Regulation*, 2023, 14(3), p. 607 ss.

⁸ DI LANDRO, *La funzione ripristinatoria nel diritto penale ambientale. La bonifica ed il ripristino ambientale. Uno studio de iure condito e de iure condendo*, Torino, 2020, p. 87.

⁹ Pur con i dubbi che sono stati autorevolmente sollevati rispetto alla prospettiva di assegnare alla riparazione un significato sostanziale corrispondente a quello che la pena assunto ha fino ad oggi “anche alla stregua della percezione sociale dominante o del sentire individuale”: FIANDACA, *Punizione, rieducazione, riparazione*, in *Criminalia*, 2023, p. 237 ss. (richiamando, tra l'altro, il classico contributo di DUFF, *Restorative Punishment and Punitive Restoration*, in WALGRAVE (ed.), *Restorative Justice and the Law*, Devon, UK, Willan Publishing, 2002, p. 82 ss., ove si suggeriva una concezione integrata di retribuzione e riparazione proporzionata alla dimensione normativa dell'offesa). Questioni estremamente complesse che esulano dai confini del presente contributo (per una proposta interpretativa, solamente abbozzata, v. nt. 53).



Del resto, queste due modalità di tutela del bene giuridico e di risposta al reato, accomunate da un'identica istanza di responsabilizzazione del suo autore (potenziale o attuale, *ante delictum* o *post delictum*) tramite assegnazione di compiti di protezione rispetto all'interesse collettivo – compito di autorganizzazione in vista della prevenzione dell'illecito; compito di riparazione delle sue conseguenze – rinvia al principio solidaristico che costituisce il cuore del secondo aspetto della giustizia ecologica, ossia la sua dimensione *distributiva*: equa allocazione delle risorse, dei benefici e delle sanzioni in ragione del rispetto e cura dell'ambiente (*giustizia allocativa*, secondo proporzione geometrica), equa assegnazione di beni e oneri da parte delle istituzioni sociali (*giustizia sociale*), ma anche equa distribuzione degli obblighi di prestazione a protezione proattiva e successiva dei beni giuridici¹⁰.

Se poi si tiene conto che la poliedrica “violenza ecologica” è eminentemente aziendale (a parte le sempre più frequenti insinuazioni delle organizzazioni criminali, o interessenze delle medesime con il tessuto economico e con le organizzazioni lecite, pubbliche e private)¹¹, sono le imprese che possono e debbono farsi carico dell'organizzazione della prevenzione degli illeciti ambientali e della riparazione dei danni ecologici effetto delle attività produttive, in quanto e nella misura in cui oltretutto dispongono di risorse finanziarie e strutturali per far fronte ai costi richiesti.

Sul profilo del nesso tra riparazione/risanamento e giustizia distributiva vale la pena svolgere qualche riflessione.

2. Violenza ecologica delocalizzata, asincronica e non intenzionata: la duplice misura prestazionale come risposta dell'ordinamento

La violenza ecologica è da un lato una *violenza reale*, che si esercita sui territori e sull'ecosistema e che porta alla costruzione di un nuovo tipo di paesaggio, quello ecocriminale (*criminalscape*), derivante dal “*continuo consumo di suolo, sversamento di materiali pericolosi al*

¹⁰ Diversa la questione, estremamente complessa, della relazione con la funzione rieducativa della pena: dubbi con riguardo alla possibilità di inquadrare riparazione e riconciliazione tra i fini costituzionali della sanzione per il reato vengono sollevati da FIANDACA, *Considerazioni su rieducazione e riparazione*, in *Sistema penale*, n. 10/2023, p. 140 ss. (segnalando anzi il rischio, in sede di esecuzione, di una impropria torsione in chiave riparativa del paradigma costituzionale della rieducazione, *ibidem*, 147). Qui ci si limita a riscontrare come l'avvenuto risanamento ambientale possa essere assunto almeno come indice di risocializzazione.

¹¹ Il crimine ambientale è principalmente appannaggio di *organisational offenders* (*corporations and government entities*): cfr. HAMILTON, *Environmental Crime and Restorative Justice*, cit. p. 6; per un inquadramento della criminalità contro l'ambiente come tipologia di *corporate crimes* v. NURSE, *Cleaning Up Greenwash. Corporate Environmental Crime and the Crisis of Capitalism*, Lanham, 2022. Il fenomeno dei *corporate green crimes* peraltro è stato oggetto di studio dagli esordi della *green criminology*: v. LYNCH, *The Greening of Criminology: A Perspective for the 1990s*, in *Critical Criminology*, n. 3/1990, p. 3 ss.



di sotto di costruzioni e opere pubbliche, l'abbandono o peggio l'incendio di tonnellate di rifiuti, la fitta geografia di relitti industriali carichi di scarti"¹².

Dall'altro si estrinseca anche in termini di *violenza personale*, nel quadro dell'impovertimento specialmente di regioni a basso reddito che si riverbera in situazioni altamente conflittuali. Le attività delle organizzazioni criminali contro l'ambiente operano non solo sul piano generico del degrado ecologico (in termini, di accumulo di rifiuti pericolosi per la sicurezza, di pregiudizio della salute umana, di riduzione della biodiversità, di pregiudizio alla capacità di sopravvivenza degli ecosistemi), ma anche come fattori di vittimizzazione di intere fasce della popolazione (ad esempio inducendo fenomeni di migrazione forzata) e di attacco alle economie locali: in particolare, sotto l'ultimo aspetto, le connessioni tra ecomafie e corruzione – la *green corruption* in senso lato, con riferimento alla commistione tra pubblico e privato, all'allocazione opaca o illegale delle risorse, all'accesso privilegiato alle medesime tramite pressioni e accordi con pubblici funzionari, al governo del territorio¹³ – producono ulteriori effetti collaterali in termini di trasferimenti di risorse pubbliche a funzionari corrotti e alla criminalità organizzata¹⁴.

Cosicché il saccheggio sistematico e "professionale" delle risorse produce un "*meccanismo di socializzazione dei costi dei pregiudizi all'ambiente e alla collettività e di privatizzazione dei profitti*"¹⁵, rispetto al quale bisogna sviluppare opzioni politiche in termini di progetto di innovazione per l'ambientalizzazione, integrando gli obiettivi ambientali con quelli macro-economici della concorrenza, dello sviluppo industriale e dell'occupazione, e favorire appropriate *policies* pubbliche, orientate alla crescita economica e di redistribuzione delle risorse in vista della riduzione delle disuguaglianze, in particolare di due tipi: da un lato investimenti sulle energie rinnovabili, politiche eco-sostenibili, strategie *green* di innovazione, specialmente nelle regioni più

¹² AURELIANI - VILLANI, *L'evoluzione del traffico illecito di rifiuti in Italia: attori, dinamiche e criticità. Il caso lombardo*, in CANCIO MELIÁ - CORNACCHIA, *Ecomafie*, cit., p. 381.

¹³ Temi che costituiscono oggetto privilegiato degli studi di Vittorio Martone: v. ad es. MARTONE, *Mafie, ecomafie e (dis)economie ambientali: attori e contesti di operatività*, in SCARABELLI (ed.), *Mafie Tossiche*, Crimint Edizioni 2018; MASSARI - MARTONE, *Mafia Violence. Political, Symbolic, and Economic Forms of Violence in Camorra Clans*, Routledge 2019; DONATIELLO - MARTONE - MOISO, *La filiera agroalimentare tra sfruttamento, caporalato ed ecoreati. Evoluzione del fenomeno e prospettive di contrasto*, in CARCHEDI (ed.), *Agromafie e caporalato. Sesto rapporto*, Futura Editrice, 2022; MARTONE - GIANNONE, *Beni comuni, integrazione territoriale e giustizia socio-ambientale: ricerca e azione per il riuso dei patrimoni confiscati nelle aree fragili*, in *Culture della Sostenibilità*, n. 30/2022, p. 10 ss.

¹⁴ La corruzione rappresenta davvero il fattore più devastante per l'ambiente. Specialmente con riguardo all'intervento delle organizzazioni criminali nella raccolta dei rifiuti solidi urbani, che passa necessariamente per le procedure di appalto, l'infiltrazione in un mercato a regolazione pubblica produce un "circuito perfetto mafia-corruzione" => triangolazioni tra pubblica amministrazione, impresa e criminalità organizzata. Un'ovvietà che tuttavia non si ripete mai abbastanza è che, per tutelare efficacemente l'ambiente, bisogna innanzitutto puntare su una seria attività di prevenzione della corruzione (che non si fa certo a colpi di aumenti draconiani di pena e di leggi "spazzacorrotti").

¹⁵ AURELIANI - VILLANI, *L'evoluzione del traffico illecito di rifiuti in Italia*, cit., p. 381.



svantaggiate ed esposte; dall'altro processi di armonizzazione tra le varie zone geografiche in termini di applicazione delle discipline ambientali¹⁶.

Questioni che rimandano direttamente ai principi della giustizia distributiva in senso sociale, e che vanno ben al di là del diritto penale, ma rispetto alle quali il diritto penale può dire qualcosa.

La violenza ecologica di origine imprenditoriale, quale espressione eminente di organizzazione lecite (imprese) e illecite (ecomafie), presenta determinate caratteristiche tipiche che già da tempo sono state messe a fuoco dalla dottrina¹⁷.

È una forma di violenza *indiretta*, che non richiede un contatto fisico con le vittime o con le matrici reali attinte: evidenza che emerge chiaramente rispetto al danno ambientale, prodotto di una molteplicità di politiche aziendali e decisioni imprenditoriali.

La seconda peculiarità frequentemente sottolineata è che tale violenza produce *effetti distanziati temporalmente* (nel caso dei pregiudizi più gravi all'ambiente, a distanza anche di lustri) e spesso spazialmente (oggi, rispetto al collasso di interi ecosistemi, anche su scala globale¹⁸) dalle decisioni che la producono¹⁹. Un profilo che rende ancora più palmare l'assoluta inadeguatezza della pena in senso tradizionale: a fronte di un grave pregiudizio all'ecosistema di un paese in via di sviluppo, le comunità rimaste senza infrastrutture di base, non trarranno alcun beneficio dal fatto che la multinazionale o un'organizzazione ecomafiosa, che ha operato in spregio dell'ambiente avvalendosi anche di operazioni corruttive, venga condannata – i membri o l'ente collettivo – a una sanzione elevata nel paese in cui ha sede la sua sede centrale, ma piuttosto da un intervento riparativo sul territorio devastato e nei confronti delle eventuali vittime²⁰.

¹⁶ Cfr. GERMANI – CASTALDO - KER, *Does income inequality lead to more environmental crime in Italy?*, in CANCIO MELIÁ - CORNACCHIA, *Ecomafie*, p. 407 ss., in ptc. p. 425 ss.

¹⁷ I tre aspetti illustrate di seguito sono ripresi da VISCONTI, *Corporate Violence: Harmful Consequences and Victims' Needs. An Overview*, in FORTI – MAZZUCATO – VISCONTI - GIAVAZZI, (ed.), *Victims and Corporations. Legal Challenges and Empirical Findings*, Wolters Kluwer - CEDAM, Milano 2018, p. 157 ss; cfr. anche SAAD DINIZ, *Victimología Corporativa*, Tirant lo Blanch, 2019, p. 161 ss.

¹⁸ Ma a farne le spese normalmente sono i paesi più poveri, più esposti a fenomeni corruttivi interni o meno potenti sul piano geopolitico mondiale.

¹⁹ Cfr. SILVA SÁNCHEZ, *Sobre la relevancia jurídico-penal de la no inmediatez en la producción del resultado*, in *Estudios penales en memoria del profesor Agustín Fernández-Albor*, Santiago de Compostela, 1989, p. 679; Id., *Zur strafrechtlichen Relevanz der Nicht-Unmittelbarkeit des Erfolgseintritts*, in *Goldammer's Archiv*, 1990, p. 218; Id., *La dimensión temporal del delito y los cambios de 'status' jurídico-penal del objeto de la acción*, in *Nuevas formulaciones en las Ciencias Penales. Libro Homenaje a Claus Roxin*, 2001, p. 157 ss.; rispetto al tema delle offese a distanza di origine industriale e di impatto ambientale, v. SAVARINO, *Danni lungo-latenti e responsabilità penale. Modelli di imputazione e prospettive politico-criminali*, Torino, 2025, p. 69 ss., p. 93 ss. (ove distingue tra le lesioni temporalmente differite a formazione progressiva, in quanto derivanti da processi di accumulo graduale, e quelle che costituiscono manifestazioni di rischi latenti ingenerati da condotte di esposizione, *ibidem*, p. 94); propone la distinzione tra illecito *massivo*, idoneo a annichilire un intero ecosistema, e illecito *regolatorio*, che produce danno solo se serializzato, CONSULICH, *Il giudice e il mosaico. La tutela dell'ambiente, tra diritto dell'Unione e pena nazionale*, in *Leg. Pen.*, 27 luglio 2018, p. 1 ss.

²⁰ NIETO MARTÍN, *Justicia empresarial restaurativa y víctimas corporativas*, in *Leg. Pen.*, 17 marzo 2021, p. 4.



La duplice prospettiva della *compliance* e della riparazione trova una sorta di corrispondenza progettuale sul piano dell'orientamento a ridurre le due distanze, temporale e spaziale (oltre che, con riguardo alla riparazione, a permettere l'interazione con le vittime, ove vi siano, attraverso pratiche di mediazione): la prima viene sempre più intesa non come un costo in perdita, ma come un investimento che permette una migliore affermazione dell'impresa sul mercato (pagare di più oggi non solo per prevenire maggiori costi in futuro, ma anche come strumento già "attuale" di costruzione o ristrutturazione dell'immagine aziendale e di autorganizzazione in funzione di prevenzione); la seconda comporta un reale impegno dell'organizzazione imprenditoriale di fronte alla collettività per cooperare concretamente alla tutela ambientale facendosi carico dei danni prodotti, al risanamento e alla ri-territorializzazione, riducendo fattivamente la distanza spaziale dai luoghi compromessi (dalla delocalizzazione delle attività produttiva alla ri-localizzazione della riparazione sui luoghi delle comunità ferite).

In terzo luogo, è una violenza *priva di carattere intenzionale* rispetto agli oggetti materiali attinti (le matrici ambientali) e al bene giuridico oggetto di tutela, dal momento che le decisioni imprenditoriali non sono certo orientate a causare danni ecologici – che comportano il rischio di ingenti risarcimenti dei danni e di costose operazioni di bonifico e ripristino – ma a incrementare a breve o medio termine gli introiti per l'azienda.

Anche sotto quest'ultimo aspetto, si sottolinea sempre più spesso l'importanza di rendere antieconomica, non conveniente la politica d'impresa *non compliant* con la tutela ecologica, e corrispondentemente di incentivare la *compliance* – tanto *preventiva*, predisposizione di un efficace sistema di prevenzione, quanto *reattiva*, riparazione delle falle del sistema e riorganizzazione del medesimo²¹ – come investimento sia pure a lungo termine per la stessa impresa²²; e di favorire una piena, consapevole e intenzionale auto-responsabilizzazione dell'impresa in vista della prevenzione, anche ambientale.

²¹ MONGILLO, *Presente e futuro della compliance penale*, in *Sistema penale*, 11 gennaio 2022, p. 3.

²² In generale v. ad es. MONGILLO, *La responsabilità penale tra individuo ed ente collettivo*, Torino, 2018, p. 428 ss.; ID., *Il sistema delle sanzioni applicabili all'ente collettivo tra prevenzione e riparazione. Prospettive de iure condendo*, in *Responsabilità da reato degli enti collettivi. Profili dogmatici e politico-criminali a oltre vent'anni dal d.lgs.231/2001* (a cura di CORNACCHIA - DEMETRIO CRESPO), Torino, 2023, p. 55 ss.; CORNACCHIA, *Gatekeepers del compliance: el modelo italiano del "odv"*, in *REDEPEC-Revista de Responsabilidad Penal de Personas Jurídicas y Compliance*, n. 3/2023, p. 3.



Che la “*novità politico-criminale più importante degli ultimi lustri*”²³ divenuta faticosamente realtà da edificare sul piano delle strutture normative e prasseologiche dell'ordinamento giuridico possa fornire strumenti preventivi più efficaci in vista della ormai drammatica sfida data dalla triplice eco-emergenza, climatica, ecosistemica, fossile, capace di trasformare la risposta al delitto in fattore di ricostruzione del tessuto sociale ferito, può dirsi un'acquisizione ormai consolidata: la riparazione viene assunta come obiettivo dello Stato in vista non solo dell'incontro e del contemperamento di interessi tra reo e vittima, ma anche e più ancora della reintegrazione del bene protetto e della sua reale protezione futura.

A fronte di delitti ecologici devastanti negli effetti, ma spesso senza vittime o a vittime anonime (o non presenti attualmente, così rispetto alle generazioni future), una *riparazione prestazionale* riferita alle conseguenze pericolose²⁴ – concretamente (e non solo simbolicamente) “restaurativa”, nei confronti della società, ma prima ancora del territorio – rappresenta un modello di protezione del bene giuridico ambiente e delle sue matrici ben più efficace della punizione di qualche amministratore delegato individuato a distanza di lustri dall'assunzione delle decisioni che hanno portato alla produzione del danno.

È vero che ad oggi il diritto penale ambientale conosce già ipotesi di non punibilità fondate sulla riparazione: anzi, la *finalità ripristinatoria* appare primaria tendenza della legislazione penale in materia ecologica degli ultimi anni, orientata a valorizzare in massimo grado le condotte postfatto del reo di contenuto riparatorio.

Ma più che di un consapevole disegno innovativo di politica criminale sembra doversi parlare di una congerie di *policies* eterogenee, dettate da un approccio situazionale dettato da logiche strumentali di recupero economico e di conseguimento di collaborazione processuale, e dall'imitazione non sempre coerente di modelli già presenti nell'ordinamento²⁵.

Certamente non si può non apprezzare il fatto che nell'ambito della tutela penale dell'ecosistema siano pur stati compiuti passi importanti e per certi aspetti anticipatori rispetto ad altri settori dell'ordinamento, anche indotti dalla reversibilità del danno ambientale in molteplici

²³ DONINI, *Il delitto riparato. Una disequazione che può trasformare il sistema sanzionatorio*, in *Dir. Pen. Cont. Riv. Trim.*, n. 2/2015, p. 236; v. anche Id., *Per una concezione post-riparatoria della pena. Contro la pena come raddoppio del male*, in *Riv. It. D.P.P.*, 2013, p. 1200 ss.; Id., *Punire e non punire. Un pendolo storico divenuto sistema*, in *Riv. It. D.P.P.*, n. 4/2023, p. 1333 ss.

²⁴ DONINI, *Le due anime della riparazione come alternativa alla pena-castigo: riparazione prestazionale vs. riparazione interpersonale*, in *Cass. Pen.*, n. 6/2022, p. 2029 ss. (nel codice penale poi la logica della riparazione rappresenta un modello residuale “*without come back*”, a parte il caso della desistenza, relegato alla funzione di offrire una attenuazione della pena); Id., *Riparazione e pena da Anassimandro alla CGUE*, cit., p. 18 ss.

²⁵ DONINI, *Il delitto riparato*, cit., p. 239 ss.



situazioni e dall'avvertita esigenza di implementare attraverso l'attività umana la resilienza delle matrici deteriorate. Molto resta ancora da fare.

3. *De jure condito*: istituti riparativi prestazionali volontari e coattivi

Il sistema penale ambientale prevede modelli riparativi *volontari* e *coattivi*.

Con riguardo ai primi, in primo luogo va ricordata ovviamente la causa di estinzione delle contravvenzioni di cui agli articoli 318-*bis* e seguenti del Codice dell'ambiente, fondata sulla prescrizione impartita allo scopo di eliminare la contravvenzione accertata, asseverata tecnicamente dall'ente specializzato competente nella materia trattata²⁶: un istituto che si è diffuso nel tempo a livello legislativo – il precedente è dato dal settore della sicurezza sul lavoro – ed è assunto poi a “modello generale” per gli illeciti contravvenzionali con la Riforma Cartabia (ex art. 1, comma 23, l. n. 134/2021)”.

Nel Codice dell'ambiente era già presente come causa di non punibilità la bonifica dei siti inquinati – tesa al ripristino dello *status quo ante* (art. 257, comma 4, d. lgs. 152/2006).

Va ricordato anche l'art. 181, comma 1-*quinquies*, d. lgs. 42/2004, che dispone l'estinzione del reato nei riguardi del trasgressore che – dopo aver eseguito in assenza della prescritta autorizzazione o in difformità di essa lavori di qualsiasi genere su beni paesaggistici – provveda alla rimessa in ripristino delle aree o degli immobili soggetti a vincoli paesaggistici, prima che venga disposta d'ufficio dall'autorità amministrativa, e comunque prima della sentenza di condanna.

Le ipotesi di ravvedimento operoso dell'art. 452-*decies* c.p. sono previste come attenuanti: le pene previste per il Titolo VI-*bis* per i delitti ambientali, nonché per il delitto di associazione per delinquere di cui all'art. 416 aggravato ai sensi dell'art. 452-*octies*, e per il delitto di cui all'art. 260 d. lgs. 152/2006 (oggi, il riferimento deve intendersi all'art. 452-*quaterdecies*) sono “*diminuite dalla metà a due terzi nei confronti di colui che si adopera per evitare che l'attività delittuosa venga portata a conseguenze ulteriori, ovvero, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, provvede concretamente alla messa in sicurezza, alla bonifica e, ove possibile, al ripristino dello stato dei luoghi, e diminuite da un terzo alla metà nei confronti di colui*

²⁶ V. CORNACCHIA, *Diritto penale dell'ambiente*, cit., p. 118 ss.; AMARELLI, *Le ipotesi premiali*, in *Reati contro l'ambiente e il territorio* (a cura di PELISSERO), in *Trattato teorico-pratico di diritto penale* (a cura di PALAZZO – PALIERO - PADOVANI, Torino, 2019, p. 143 ss.; Id., *La procedura estintiva delle contravvenzioni ambientali: il controverso ambito di operatività, gli auspici correttivi e le attese deluse dalla riforma Cartabia*, in *Lexambiente Riv. Trim.*, n. 4/2022, p. 1 ss.; POMES, *Procedura estintiva delle contravvenzioni ambientali e funzione ripristinatoria del diritto penale*, in *Lexambiente Riv. Trim.*, n. 4/2019, p. 60 ss.; COTTU, *La prescrizione dei reati ambientali: efficacia, coerenza, ragionevolezza?*, in *Dir. Pen. Cont. Riv. Trim.*, 2018, 272 ss.; GAI, *Procedura estintiva con prescrizioni*, in *Codice dell'ambiente. Profili generali e penali* (a cura di NESPOR – RAMACCI), Milano, 2022, p. 435.



*che aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella ricostruzione del fatto, nell'individuazione degli autori o nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti*²⁷. Soprattutto la seconda ipotesi, quella della messa in sicurezza, bonifica, ripristino dello stato dei luoghi, sembra rispondere al paradigma del c.d. delitto riparato²⁸.

Il ripristino, nel quadro del disegno della riforma del 2015, appare due volte, la prima come istituto spontaneo e premiale, appunto la forma di ravvedimento operoso prevista dall'art. 452-*decies* c.p., mentre la seconda nell'ambito dei modelli coattivi, come sanzione, all'art. 452-*duodecies*²⁹.

Rispetto alla figura premiale, dubbi sono stati sollevati relativamente alla necessità che l'attività di concreta messa in sicurezza, bonifica e, ove possibile, di ripristino dello stato dei luoghi sia approntata – ossia, che siano iniziate le opere relative alla medesima³⁰ – prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado. Dal momento che la scelta del ravvedimento non equivale ad una ammissione di colpevolezza, ma può essere dovuta a una volontà collaborativa per ragioni di immagine, di opportunità processuale (in una fase in cui le prove raccolte non sono conosciute), pure di incertezza (lo stesso imprenditore potrebbe non avere piena contezza dei limiti della propria responsabilità, rispetto a processi industriali complessi), non si può escludere che il giudizio si concluda con l'assoluzione dell'accusato, magari per insufficienza di prove: con il paradosso della possibilità di un “assolto punito”, che subisce gli effetti collegabili alla propria decisione pre-dibattimentale, o meglio del “condannato scampato” sottoposto al sospetto e alla ormai consueta gogna mediatica³¹.

²⁷ V. CORNACCHIA, *Diritto penale dell'ambiente*, cit., p. 192 ss.; RUGA RIVA, *Diritto penale dell'ambiente*, V ed., Torino, 2024, p. 323 ss.; DE NOZZA, *Il diritto dell'ambiente nella prospettiva della tutela amministrativa e penale*, in *Sistema penale*, 26 novembre 2024, p. 8; SERENI, *Il ravvedimento operoso*, in *Il nuovo diritto penale ambientale* (a cura di MANNA), Roma, 2016, p. 119 ss.; SIRACUSA, *La legge 22 maggio 2015, n. 68 sugli “ecodelitti”: una svolta “quasi” epocale per il diritto penale dell'ambiente*, in *Dir. Pen. Cont. Riv. trim.*, n. 2/2025, p. 218 ss.; Id., *La complessa relazione tra giustizia riparativa, reati ambientali e responsabilità degli enti alla luce della legislazione vigente*, cit., p. 52 ss.; TELESICA, *Osservazioni sulla L. n. 68/2015 recante “Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente”:* ovvero i chiaroscuri di una agognata riforma, in *Dir. Pen. Cont.*, 17 luglio 2015, p. 12 ss.; SPADANO, *Il ravvedimento operoso*, in *Il nuovo diritto penale dell'ambiente* (a cura di CORNACCHIA – PISANI), Bologna, 2018, p. 240 ss.

²⁸ DONINI, *Il delitto riparato*, cit., p. 246 ss., che propone di farne un titolo autonomo da collocare a fianco del delitto tentato, fondato su una logica prestazionale, diversa (quantunque orientata in senso analogo) dal paradigma riparativo “interpersonale” (v. Id., *Le due anime della riparazione come alternativa alla pena-castigo: riparazione prestazionale vs riparazione interpersonale*, cit., p. 2027 ss.).

²⁹ Il che escluderebbe la possibilità di un accostamento al modello, a base volontaria e indipendente dall'accertamento giudiziale del fatto di reato, della giustizia riparativa: SIRACUSA, *La complessa relazione tra giustizia riparativa, reati ambientali e responsabilità degli enti alla luce della legislazione vigente*, cit., p. 55 ss.

³⁰ FIMIANI, *La tutela penale dell'ambiente*, Milano, 2022, p. 199 ss.; RUGA RIVA, *I nuovi ecoreati. Commento alla legge 22 maggio 2015 n. 68*, 2015, p. 59.

³¹ In questi termini TORTOROGLIO, *La tutela dell'ambiente ed esigenze di prevenzione: la sfida del pyramidal enforcement*, p. 340



Ricordiamo che già nel Codice dell'ambiente, nell'ambito della tutela delle acque, l'art. 140 prevede una attenuante (pena diminuita dalla metà a due terzi) per i reati previsti dall'art. 137 rispetto agli scarichi di acque reflue industriali applicabile nei riguardi del soggetto che, prima del giudizio penale o dell'ordinanza-ingiunzione, abbia riparato interamente il danno³².

In generale, la particolare tenuità dell'offesa di cui all'art. 131-*bis* c.p., oggi estesa a reati con il limite del minimo edittale non superiore a due anni di pena detentiva, presuppone una valutazione anche della condotta susseguente al reato, in cui potrà assumere rilievo decisivo l'eventuale attività riparatoria dispiegata dall'autore del reato³³.

Tra i modelli vincolanti o “non buonisti”, va considerata la sanzione del ripristino ambientale ex 452-*duodecies* comminata con la sentenza di condanna³⁴: laddove nella statuizione di “patteggiamento” o di condanna venga concessa la sospensione condizionale della pena, essa potrebbe essere subordinata all'effettiva esecuzione dell'ordine di recupero o ripristino dello stato dei luoghi³⁵.

Espressione del principio europeo del “chi inquina paga”, di cui all'art. 191, par. II, TFUE (*ex art. 174 CE*), l'obbligatorietà della riparazione in natura del danno ambientale (soprattutto a seguito della l. comunitaria 97/2013) altro non è che un risvolto attuativo del principio dello sviluppo sostenibile, che incarna in sé la matrice di doverosità e il vincolo posto a capo delle generazioni attuali a garanzia di quelle future, come indicato dall'attuale chiaro riferimento dell'art. 9 Cost.³⁶.

E gli obblighi di bonifica, la cui violazione viene sanzionata penalmente come delitto (art. 452-*terdecies* c.p.) e come contravvenzione in caso di previa causazione dell'evento inquinamento che non raggiunga la soglia del delitto di inquinamento ambientale *ex art. 452-bis* (art. 257 d. lgs. 152/2006)³⁷: perseguendo finalità di riparazione attraverso un meccanismo repressivo ispirato, ancora una volta, alla logica della tutela del bene giuridico tramite minaccia di pena (specialmente

³² V. SPADANO, *Il ravvedimento operoso*, cit., p. 237 ss.

³³ CORNACCHIA, *Diritto penale dell'ambiente*, cit., p. 120 ss.

³⁴ V. CORNACCHIA, *Diritto penale dell'ambiente*, p. 197 ss.; SCHIATTONE, *Il ripristino dello stato dei luoghi*, in *Il nuovo diritto penale dell'ambiente* (a cura di CORNACCHIA - PISANI), p. 252 ss.

³⁵ Laddove peraltro la sospensione condizionale della pena presuppone non il ripristino o il recupero dello stato dell'ambiente, ma l'eliminazione del danno o del pericolo prodotto: v. DI LANDRO, *Gli obblighi di bonifica e di ripristino ambientale. I soggetti e le responsabilità omissive*, in *Lexambiente Riv. Trim.*, n. 4/2022, p. 26 ss.

³⁶ CORNACCHIA, *Diritto penale dell'ambiente*, cit., p. 198.

³⁷ Cfr. IAGNEMMA, *Il delitto di omessa bonifica*, in *Il nuovo diritto penale dell'ambiente* (a cura di CORNACCHIA - PISANI), p. 294 ss.; CAPUTO, *Art. 452 terdecies c.p. (voce)*, in *Commentario breve al Codice penale* (a cura di FORTI - RIONDATO - SEMINARA), VII ed., Milano, 2024, p. 1744 ss.; VENTURI, *Analisi critica della disciplina della cooperazione pubblico-privato nel risanamento dei siti contaminati mediante il paradigma della enforcement pyramid*, in AA.VV., *I nuovi volti del sistema penale*, Milano, 2021, p. 549 ss.



laddove la confisca dei proventi ottenuti dalla commissione di un eco-delitto rendesse materialmente impossibile per l'autore del reato rimediare al danno ambientale commesso³⁸).

Non è molto, a fronte di un nuovo assetto costituzionale che impone misure che siano espressione di un reale ripensamento del modello di sviluppo sociale foriero dell'attuale crisi ecologica e climatica, del quale la criminalità ambientale costituisce elemento strutturale, in conformità agli artt. 9 e 41 della Costituzione: che la riforma del 2022 sia stato o meno un passaggio epocale, è corretto sottolinearne la valenza propulsiva rispetto alla “*blue economy*”, promotrice del miglioramento ambientale in aggiunta al mero rispetto astensionista del non “recare danno”, in linea con il d. “*Green Deal europeo*”³⁹.

Le alternative alla pena tradizionale che sono state introdotte nel corso degli anni, pur apprezzabili, in assenza di un progetto riparativo ad ampio raggio, sono soluzioni parziali, pensate soprattutto nell'ottica della deflazione e semplificazione processuale, che da un lato mettono a dura prova la coerenza del sistema giuridico penale complessivo e possono essere foriere di incongruenze, problemi di coordinamento, dall'altro possono facilmente subire nella prassi torsioni applicative volte a ridurre la portata realmente reintegrativa e a farne dei meri *escamotage* opportunistici, scevri da una autentica assunzione di responsabilità da parte degli autori di danni ambientali.

Confisca, bonifiche, attività di ripristino, riviste non come meccanismi a corrente alternata – talvolta premiali, talvolta punitivi – ma in prospettiva di giustizia riparativa ecologica come pratiche di un più ampio progetto di “riconversione del capitale criminale in risorsa per l'edificazione di diversi modelli di sviluppo sostenibile e di convivenza”, rappresentano strumenti strategici di risposta alle imprese e spesso alle organizzazioni mafiose che inquinano, in quanto permettono di operare in senso speculare e opposto sul loro stesso terreno “contaminato” a livello ecologico e anche sociale: un progetto su vasta scala di erosione del capitale speculativo economico-finanziario imprenditoriale e del potere eco-mafioso e di ri-territorializzazione, riparazione del tessuto sociale, rispetto al quale il diritto penale potrebbe assumere un ruolo fondamentale.

4. Confisca ambientale: tra funzionalizzazione del bene confiscato a fini sociali e rischio di “traumatizzazione secondaria” del territorio

³⁸ IAGNEMMA, *Il delitto di omessa bonifica*, cit., p. 313.

³⁹ CARDUCCI, *La riforma costituzionale sull'ambiente e le sue ricadute epistemiche*, in CANCIO MELIÁ - CORNACCHIA, *Ecomafie*, p. 35 ss.



In particolare, la confisca, modello di intervento sanzionatorio sempre più utilizzato in svariati settori dell'ordinamento giuridico-penale, in materia ambientale la l. 68/2015 ha introdotto all'art. 452-*undecies* c.p. una figura di confisca ambientale applicabile a diversi eco-delitti (ma non tutti), eseguibile anche nella forma per equivalente, sussidiaria rispetto alla condotta riparatoria del reo: l'istituto infatti non trova applicazione nell'ipotesi in cui l'imputato abbia efficacemente provveduto alla messa in sicurezza e, ove necessario, alle attività di bonifica e di ripristino dello stato dei luoghi (comma 4)⁴⁰.

La giurisprudenza sovranazionale ha sottolineato la finalità ripristinatoria della confisca ambientale, desumibile dalla sua sussidiarietà rispetto al ripristino dello *status quo ante* (quarto comma), così come la funzione rieducativa (art. 27, comma 3, Cost.), dal momento che sarebbe *inutiliter data* nei confronti di quell'autore del fatto che abbia già dimostrato la sua risocializzazione rimuovendo l'offesa arrecata dalla propria precedente condotta con il ripristino dello stato dei luoghi.

Evidente l'importanza di un riutilizzo socialmente orientato del bene confiscato, che permette di incidere sugli interessi delle organizzazioni mafiose e di abbatterne direttamente il capitale sociale, economico e il potere simbolico, ricostruendo il tessuto civile dei territori danneggiati in cui tali beni si trovano. Inoltre, i processi di ri-territorializzazione passano attraverso recupero dei beni confiscati, in vista di uno sviluppo sostenibile scelto e governato dalle stesse comunità locali che hanno subito il danno ambientale, e non di rado anche infermità ad esso correlate, potendo accedere a risarcimento e comunque alla fruizione dei beni stessi⁴¹. E in effetti, l'art. 452-*undecies*, comma 3, c.p. stabilisce un vincolo di destinazione per le risorse confiscate, prevedendo che esse debbano essere utilizzate per la bonifica dell'area inquinata, una volta entrate a far parte delle disponibilità della pubblica amministrazione competente: vincolo che pare funzionale

⁴⁰ V. CORNACCHIA, *Diritto penale dell'ambiente*, p. 124 ss.; PIERDONATI, *I modelli di ablazione patrimoniale nel nuovo diritto penale dell'ambiente*, in *Il nuovo diritto penale dell'ambiente* (a cura di CORNACCHIA - PISANI), p. 327 ss.; Id., *La confisca nel sistema dei delitti contro l'ambiente*, Giuffrè, Milano, 2020; Id., *La confisca "allargata" nel micro-sistema degli ecodelitti. Evoluzioni ed involuzioni normative tra diritto interno e fonti sovranazionali*, in *Riv. Trim. Dir. Pen. Amb.*, n. 3/2024, p. 47 ss.

⁴¹ CAVALLOTTI - AURELIANI - VILLANI, *Rileggere il ruolo dei beni confiscati: da spazio violento a bene relazionale, un'analisi ecologica come premessa di una giustizia riparativa*, in CANCIO MELIÀ - CORNACCHIA, *Ecomafie*, 2024, p. 383 ss., che sottolineano l'importanza di "riconoscere in primo luogo la natura multidimensionale del valore del bene, e il suo essere inserito in un ecosistema complesso non limitandosi agli aspetti prettamente ambientali ma a pratiche di ecologie relazionali attive su più fronti: interventi di bonifica su terreni contaminati, applicazioni di vincoli paesaggistici, recupero e restauro di edifici abbandonati, processi di biorigenerazione e coinvolgimento delle realtà locali" (*ibidem*, p. 400).



a “spostare l’asse dell’inquadramento giuridico della confisca verso un carattere risarcitorio/ripristinatorio piuttosto che sanzionatorio”⁴².

Pertanto non va dimenticata anche la dimensione traumatizzante della stessa confisca, che contribuisce a modificare il territorio, a minarne i fragili equilibri spaziali, territoriali e anche etici, apportando ulteriore disorientamento e destabilizzazione al tessuto sociale: si è detto giustamente che la confisca ha una portata violenta – e non potrebbe essere altrimenti, dal momento che oltretutto sempre più spesso è concepita come vera e propria sanzione penale – legata anche alla sua natura di atto istituzionale imposto autoritativamente e senza vicinanza rispetto ai luoghi che la subiscono e che sono stati teatro di dinamiche conflittuali.

La propensione “garantista” del penalista ad accogliere con favore – talvolta addirittura con un entusiasmo un tanto acritico – ogni soluzione diversa dalla scarica umana del carcere talora lascia ai margini del dibattito queste importanti questioni.

Diventa pertanto imprescindibile operare affinché il bene confiscato divenga realmente patrimonio sociale e relazionale, che permetta di ricomporre la rottura tra essere umano e ambiente e creare un nuovo equilibrio in cui le comunità ferite vengano fattivamente coinvolte.

Il problema di come realizzare una efficace cooperazione multilivello tra Stato, società civile, imprenditori, mondo delle associazioni etc. non riguarda il diritto penale. Ma la progettualità relativa a un utilizzo dei beni confiscati che favorisca una effettiva riappropriazione degli spazi fisici e simbolici e processi virtuosi di ricomposizione dei conflitti e di ritessitura della trama delle relazioni sociali è propria della riflessione sulla giustizia restaurativa⁴³.

5. Risanamento nell’ottica della deterrenza: riparazione sotto minaccia di pena

⁴² MOLINO, *Relazione dell’Ufficio del massimario della Corte di cassazione, Rel. n. III/04/2015*, pubblicata il 29 maggio 2015, in *cortedicassazione.it*, 30. In giurisprudenza v. Cass. Sez. 3, n. 15965 del 27/05/2020, (punto 1.2. del considerato in diritto), secondo cui la confisca prevista dall’art. 452-undecies c.p. presenta “*profili peculiari, in quanto caratterizzata non tanto da una funzione punitivo-sanzionatoria, bensì da una funzione risarcitoria-ripristinatoria, laddove, invece, la confisca D.Lgs. n. 152 del 2006, ex art. 260-ter integra una misura di sanzionatoria, con funzione eminentemente repressiva, anche alla luce del comma 3 dell’art. 452 undecies c.p., che, prevedendo che i beni confiscati siano messi ‘nella disponibilità’ della pubblica amministrazione, vincola la destinazione dei beni confiscati o dei proventi incamerati esclusivamente alla bonifica dei luoghi, mentre un’analoga previsione non si rinviene nelle norme che disciplinano la confisca per la violazione delle disposizioni previste dal Codice dell’ambiente*”; cfr. anche Cass. Sez. 3, n. 30691 del 5/08/2021.

⁴³ A riguardo, vanno ricordate a mo’ di paradigma per il futuro le esperienze della Nuova Cooperazione Organizzata (NCO), un consorzio di cooperative sociali situate nella provincia di Caserta, della pizzeria “*Fiore. Cucina in libertà*” a Lecco e della Cooperativa Terre Joniche – Libera Terra, che operano nel senso della riteritorializzazione, ma anche della prevenzione del danno ambientale generato dalla incuria mafiosa e dall’abbandono che solitamente caratterizza il percorso dopo il sequestro, oltre che, nei casi specifici, dell’inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati o con disabilità (v. CAVALLOTTI – AURELIANI - VILLANI, *Rileggere il ruolo dei beni confiscati*, cit., p. 404 ss.).



Nell'ordinamento attuale anche le soluzioni riparative non si sottraggono alla prospettiva che ispira l'intero sistema di tutela penale ambientale: quella di una risposta sanzionatoria orientata a censurare condotte difformi, *rectius*, soggetti pericolosi (il tipo criminologico dell'"inquinatore" come espressione di un certo sviluppo dell'impresa⁴⁴); a punire a posteriori, fatti gravemente lesivi dell'ecosistema, descritti in forma macroscopica, a prescindere dal sostrato socio-economico che lo ha generato, o meglio, a minacciare la punizione, che spesso resterà ineffettiva perché inapplicabile data la tecnica di tipizzazione dei reati; soprattutto, a veicolare messaggi simbolici a forte impatto mediatico e scarsa effettività sul piano della prevenzione. Anche l'orientamento al risanamento ambientale e alla riparazione, perseguito tramite previsione di obblighi di ripristino (art. 452-*duodecies* c.p.) e istituti premiali (art. 452-*decies* e art. 452-*undecies*, comma 4, c.p.) resta ancorato al meccanismo della pura deterrenza tramite minaccia di pena⁴⁵.

Non si supera, insomma, il paradigma classico della prevenzione mediante retribuzione come riproduzione del male del delitto, "*malum pro malo*"⁴⁶.

Un sistema che oltretutto sembra ignorare il fatto che la compromissione del bene ambiente possiede una chiara e ben individuabile manifestazione empirico criminologica, quella della reiterazione di condotte singolarmente irrilevanti, i cui effetti cumulativi sinergici risultano pregiudizievoli per l'ecosistema a distanza di anni⁴⁷. Con la conseguenza che, quando il nocumento finale non deriva dalla condotta del singolo, di per sé inoffensiva, ma solo dal cumulo con altre possibili condotte simili, si finisce per reprimere la mera disobbedienza (così la maggior porzione del diritto penale ambientale attuale, quello del T.U. del 2006, ma anche gli ecolitt, che hanno di fatto a proprio presupposto violazioni formali a fronte di eventi dannosi macroscopici). È questo però un modo di operare che strumentalizza il singolo per finalità di prevenzione generale.

Del resto, i menzionati istituti del ravvedimento operoso e del ripristino dello stato dei luoghi sono disposizioni *latu sensu* riparative che rischiano, però, di arrivare a "cose fatte", quando, cioè, l'offesa ambientale si sia già inverata e risulti molto più difficile procedere a una sua riparazione.

⁴⁴ RUGA RIVA, *L'inquinatore nuovo tipo di autore?*, in *Riv. It. D.P.P.*, n. 2/2020, p. 1081 ss.

⁴⁵ "...in un ambito (quello del titolo VI-bis) complessivamente punitivo" (RUGA RIVA, *Bonifica e ripristino nel diritto penale dell'ambiente*, in *La pena, ancora: fra attualità e tradizione. Studi in onore di Emilio Dolcini* (a cura di PALIERO – VIGANÒ – BASILE – GATTA), Giuffrè Editore, vol. I, Milano, 2018, p. 739).

⁴⁶ Anzi, si è evidenziato come il male venga addirittura *triplicato*, e non solo duplicato: a quello del reato commesso si aggiunge quello comminato dalla pena al quale, poi, si somma anche quello della sanzione per la mancata ottemperanza all'ordine riparativo (TORTOROGGIO, *La tutela dell'ambiente ed esigenze di prevenzione: la sfida del pyramidal enforcement*, 394).

⁴⁷ V. CORNACCHIA, *Inquinamento ambientale*, in *Il nuovo diritto penale dell'ambiente* (a cura di CORNACCHIA - PISANI), p. 92 ss.; Id., *Diritto penale dell'ambiente*, cit., p. 78 ss.



6. *De jure condendo*: processi di riterritorializzazione tramite istituti direttamente funzionali al risanamento ambientale e approccio comunitario alla *compliance*

L'auspicato “cambio di lenti”⁴⁸ comporta di aprire gli occhi di fronte alle sfide della questione ambientale (e climatica) andando al di là della opaca traduzione del principio “chi inquina paga” in termini di condanna a sanzione detentiva da comminare a chi a distanza di anni viene individuato come autore (o meglio uno dei tanti possibili contributori, talora con il metodo di una vera e propria lotteria) di una compromissione o deterioramento di matrice ambientale o l'alterazione di un ecosistema: la sfida impellente è come operare in vista del risanamento rispetto ai territori e agli assetti climatici in cui il danno è reversibile attraverso l'intervento umano da un lato impegnando i soggetti – individuali e collettivi – responsabili; e come fare reale (non simbolica) prevenzione rispetto a danni futuri responsabilizzando il mondo imprenditoriale in investimenti a lungo termine che non si riducano a mere operazioni di *greenwashing*.

Si tratta quindi di ideare un *progetto riparativo normalizzato*, che non sia residuale rispetto alla pena tradizionale, ma principale, in quanto la risposta dell'ordinamento sia intesa come sanzione prestazionale che coinvolge attivamente il soggetto responsabile, pubblica (non rimessa alle scelte private individuali) e al tempo stesso volontaria e non coercibile, anche nel diritto penale dell'ambiente.

Si suggeriscono, di seguito, alcune soluzioni.

Sulla falsariga dell'istituto della sospensione con messa alla prova, va valutata l'eventualità di introdurre una specifica causa di non punibilità per fatti di inquinamento ambientale a fronte di avvenuta messa in pristino della situazione previgente al verificarsi dell'offesa, prevedendo come condizione la presentazione di un progetto di risanamento, magari accompagnato da specifici programmi di giustizia riparativa⁴⁹. La stessa causa di non punibilità dovrebbe applicarsi tanto alle persone fisiche, quanto agli enti collettivi, subordinatamente alla risoluzione delle carenze organizzative che hanno agevolato il fatto di contaminazione tramite revisione dei *compliance programs*⁵⁰.

⁴⁸ ZEHR, *Changing Lenses: Restorative justice for Our Times*, Harrisonburg, Virginia, 1990.

⁴⁹ Sul risanamento dei siti inquinati come “causa di non punibilità sopravvenuta”, si v., per tutti, COCCO, *La punibilità quarto elemento del reato*, Milano, 2017, p. 91.

⁵⁰ Rispetto alla proposta di una causa di non punibilità di questo, tipo, nel contesto del modello di *pyramidal enforcement*, v. TORTOROGGIO, *La tutela dell'ambiente ed esigenze di prevenzione: la sfida del pyramidal enforcement*, p. 614 ss.



Alle organizzazioni collettive pare comunque opportuno estendere anche quel particolare sistema di interlocuzione tra pubblica autorità e privato nella gestione del rischio penale data dalla procedura ingiunzionale *ex art. 318-bis ss. del Codice dell'ambiente*: un istituto che ha il pregio di offrire al contravventore la possibilità di sanare tempestivamente l'offesa commessa tramite adempimento delle prescrizioni volte alla sua reintegrazione impartite dagli organi di controllo che accertino la violazione e pagamento di una sanzione pecuniaria, estinguere il procedimento penale ed escludere l'illiceità penale della contravvenzione, combinando ed integrando una dimensione regolativa e una sanzionatoria, salvo, però, subordinare l'impiego del secondo al fallimento del primo⁵¹.

Rispetto a tale importante meccanismo ripristinatorio, è importante il coinvolgimento dell'impresa, ossia del soggetto che dispone delle risorse da destinare al pagamento della sanzione e al pieno adeguamento alla prescrizione.

Il modello della sanzione attiva o prescrittiva comporta la possibilità di offrire la possibilità di ricostruire a chi ha violato la norma: recupero del soggetto alle relazioni sociali tramite formazione di un progetto di responsabilizzazione, in funzione di prevenzione (speciale, ma anche generale reintegratrice⁵²).

Rispetto al danno ambientale, la sanzione prescrittiva consisterà in un progetto (c.d. pena-programma⁵³) nel quale rientreranno attività di risanamento (ma anche eventualmente un programma rieducativo, procedure di mediazione penale, restituzioni o risarcimento del danno), calibrato sulla gravità della lesione complessivamente considerata ma anche sulle possibilità materiali della persona, eventualmente prevedendo in via scalare ulteriori sanzioni più incisive in caso di inottemperanza.

La sanzione prescrittiva è concepita come responsabilizzante in primo luogo in quanto volontaria: occorre il *pieno consenso* genuino, informato, assistito ed espresso dell'imputato, dal momento che tale misura è orientata a conseguire un riconoscimento spontaneo da parte del reo del

⁵¹ ROTOLO, *'Riconoscibilità' del precetto penale e modelli innovativi di tutela*, Torino, 2018, p. 237 ss.

⁵² Sul tema v. DOVA, *Pena prescrittiva e condotte reintegratorie*, Torino, 2017, p. 249 e ss.; Id., *Vi è spazio per una pena prescrittiva-reintegratoria in materia ambientale?*, in *Riv. Trim. Dir. Pen. Amb.*, n. 1/2021, p. 20 ss.; EUSEBI, *Ipotesi di introduzione della pena prescrittiva come nuova pena principale*, in *Discrimen*, 31 marzo 2021; AMARELLI, *Pene prescrittive e modelli sospensivi*, in *Criminalia*, 2023, p. 183 ss.

⁵³ Cfr. ad es. EUSEBI, *Teoria ed empiria della prevenzione generale*, in *Criminalia*, 2023, p. 145, p. 147 ss.; sul paradigma della pena-programma v. Relazione illustrativa al d.lgs. n. 150/2022 (la c.d. riforma Cartabia), con riguardo alle pene sostitutive della semilibertà, della detenzione domiciliare e del lavoro di pubblica utilità (in *Gazzetta ufficiale*, serie gen. n. 245, suppl. str. n. 5, 19 ottobre 2022, 359, 362, 365).



disvalore della propria condotta e dei valori tutelati dall'ordinamento. Al tempo stesso, laddove ricorra il consenso dell'accusato, la sua adozione deve essere *vincolante per il giudice*.

Estremamente importante rispetto alla materia ambientale appare una stretta cooperazione delle autorità amministrative (ISPRA e ARPA) nel procedimento di elaborazione della prescrizione e nella successiva fase di esecuzione.

Inoltre, occorre potenziare il sistema di controlli dell'Autorità amministrativa, tanto preventivi di monitoraggio sul territorio, quanto successivi rispetto all'ottemperanza degli obblighi di bonifica, recupero e ripristino⁵⁴.

Infine, l'obiettivo di incentivare la *compliance* con il diritto dell'ambiente, rendendola più conveniente delle attività anti-ecologiche va perseguito – anche al di là di quanto previsto dal d. lgs. 231/2001 – attraverso una capillare opera di responsabilizzazione dei produttori, che faccia leva non sugli aspetti reputazionali dell'impresa e sulla *risk aversion*, ma anche sulla diffusione di una cultura aziendale orientata a intendere le buone pratiche e le regole etiche come un investimento (sia pur a lungo termine) e ad alimentare nella stessa impresa l'interesse a investire in misure di *compliance* e strumenti di prevenzione (piuttosto che in accordi collusivi con le organizzazioni eco-mafiose).

A questo scopo, si può ipotizzare anche un coinvolgimento delle comunità vittime potenziali o attuali di compromissioni ecologiche e climatiche – prima ancora che nei procedimenti di giustizia riparativa – già in funzione di cooperazione alla stessa individuazione delle misure tramite discussione pubblica sulle decisioni e delle modalità operative più opportune tenendo presente la configurazione dei luoghi in cui queste verranno a operare, le conoscenze ambientali, il *background* storico e il vissuto esperienziale delle comunità stesse. Una prospettiva che potrebbe contribuire al processo di riterritorializzazione, risanamento delle ferite da vittimizzazione, responsabilizzazione del mondo imprenditoriale.

⁵⁴ Sugli inadempimenti della pubblica autorità v. le considerazioni di SANTA MARIA, *Il diritto penale dell'ambiente, ieri, oggi e domani: cronaca di un fallimento annunciato*, in *Diritto penale dell'uomo*, n. 9/2020, 15: “il vero grande problema è che chi inquina non paga e soprattutto non fa le bonifiche e le messe in sicurezza che dovrebbe fare, e il tutto accade non ‘abusivamente’, ma nella chiara e precisa consapevolezza dello Stato stesso che sa tutto ma quasi nulla fa. In Italia ci sono 41 siti di interesse nazionale (SIN), di cui 39 costituiti tra il 1999 e il 2008, segno ulteriore che i grandi disastri sono già quasi tutti accaduti, nell'indifferenza di allora che continua anche oggi. Secondo ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale), la superficie complessiva dei 41 SIN, che sono tali perché riguardano i territori di più Regioni e quindi la loro cura compete al Ministero dell'Ambiente, ‘rappresenta l'0.57 % del territorio nazionale’”; l'Autore osserva che “a fronte di questo evidente insuccesso del sistema, numerosi sono stati i soggetti, pubblici e privati, che hanno operato nel settore, numerose le consulenze conferite per questa o per quella analisi, gli affidamenti di servizi e opere di progettazione, di caratterizzazione, innumerevoli le conferenze dei servizi interlocutorie e decisorie che hanno scandito, per lo più senza costruito pratico, le varie fasi delle bonifiche dei SIN, in un sistema comunque connotato dalla frammentazione delle competenze, delle responsabilità e, in sintesi, dall'inefficienza” (*ibidem*, p. 17).



7. La devastazione ambientale come effetto di violenza incrementale, globale e sistemica: dal punitivismo spettacolare alla riparazione della frattura

I sempre più visibili scenari di recessione ecologica e climatica – con riferimento non solo quelli delle grandi catastrofi naturali, ma anche alla sedimentazione graduale di realtà di degrado effetto di miriadi di piccole decisioni (di fonte pubblica e privata), rimanda alla riflessione – proveniente specialmente dalla letteratura neomarxista – sui meccanismi con cui il capitalismo guidato dalla crescita e i principali attori sociali all'interno di tale sistema producono inevitabilmente distruzioni ambientali su larga scala: la spinta globale verso una crescita economica costante e l'accumulazione di capitale, considerate beni sociali fondamentali, esercitano pressioni sempre crescenti sull'ambiente naturale⁵⁵.

La costruzione sociale della criminalità ambientale dipende in maniera rilevante dai rapporti di potere, dalla disuguaglianza sociale all'interno della società e dalla massiccia influenza degli interessi delle *élites* economiche e politiche. Il danno ecologico è un elemento intrinseco alla logica del modello sociale ed economico attuale, fondato su meccanismi di esclusione, tanto che i crimini ambientali andrebbero correttamente analizzati non come patologie, ma anzi come accadimenti sociali normali, come “fenomeno non eccezionale bensì intraneo e funzionale alla struttura economico-produttiva e giustificato da un certo tipo di concezione socioculturale della natura e del rischio ambientale”, quale “esito del normale funzionamento di un'organizzazione produttiva che organizza la natura impattandone le matrici”, frutto di “un'economia anti-ecologica, in cui il calcolo razionale è tendenzialmente volto al bene privato, esclusivo, competitivo” e radicata in una distribuzione ineguale degli impatti sulle fasce di popolazione più marginali. La *produzione di scarti* insomma non è un esito collaterale non voluto, ma elemento strutturale del sistema, fondato sulla esclusione e la vittimizzazione di quote esposte della popolazione mondiale: tanto che si è preconizza l'avvento del *Wasteocene* – esito della violenza ambientale che strutturale delle moderne società industriali – nel quale “*gli scarti sono un insieme di wasting relationships che permettono l'esistenza di luoghi e storie scartate, comunità contaminate e vittimizzate*”, frutto della “*frattura*

⁵⁵ Cfr. CUSATO - JONES, *The 'imbroglio' of ecocide: A political economic analysis*, in *Leiden Journal of International Law*, 37, 2024, p. 42 ss., p. 53 ss.



metabolica” tra umano e natura⁵⁶, ovvero perdita dello “*scambio con la natura*”, che ridonda in una relazione irrimediabilmente asimmetrica, non reciproca con quest’ultima⁵⁷.

Il modello di sviluppo attuale, insomma, si fonda endemicamente sull’accaparramento e sfruttamento intensivo delle risorse, e soprattutto nelle zone del pianeta in cui sono più deboli i sistemi istituzionali di controllo fiorisce il *business* dello smaltimento dei residui, con diversificazione delle rotte dei rifiuti in ragione della facilità di svolgerlo in spregio della tutela dei territori. Si parla di un *toxic colonialism*, geolocalizzato in direzione del sud, verso i paesi più arretrati economicamente e sul piano del funzionamento dei controlli istituzionali.

La risposta del legislatore, soprattutto con la riforma del 2015, è stata eminentemente di dimensione eclatante, totale e “muscolare”: punire con sanzioni elevatissime come eco-delitti dei fatti produttivi di eventi dannosi macroscopici, attraverso la previsione di fattispecie costruite in maniera talmente irrazionale da rendere difficile l’accertamento dei fatti e l’applicazione concreta⁵⁸.

Ma oltretutto, questi macro-delitti, e più ancora il crimine internazionale di ecocidio, la cui introduzione viene oggi veementemente sostenuta da ampi settori della dottrina, hanno come sostrato un modello generale di legittimazione dell’esistente che favorisce un esito opposto a una reale efficace prevenzione: quello di normalizzare le strutture violente del capitalismo estrattivo e le sue gerarchie. Si è parlato di un vero e proprio “imbroglio” dell’ecocidio – ma la definizione si attaglia perfettamente anche agli eco-delitti di inquinamento e disastro ambientale del Titolo VI-*bis* del c.p. – che consiste nel presentare tanto la preservazione, quanto la devastazione ecologica come obiettivi legittimi allo stesso tempo: il diritto penale, domestico (attuale) o internazionale (futuro), di fatto finisce per perpetuare, e persino riprodurre forme di violenza ecologica lenta, stratificata e

⁵⁶ FOSTER, *Marx's Theory of Metabolic Rift: Classical Foundations for Environmental Sociology*, in *American Journal of Sociology*, 105, 1999, p. 366 ss., p. 373 ss., p. 380. Sul tema cfr. WOLMAN, *The Metabolism of Cities*, in *Scientific American*, 213 (3), 1965, p. 179 ss.; FISCHER-KOWALSKI, *Society's Metabolism*, in REDCLIFT - WOODGATE (ed.), *International Handbook of Environmental Sociology*, Northampton, Mass., Edward Elgar, 1997, p. 119 ss.; OPSCHOOR, *Industrial Metabolism, Economic Growth and Institutional Change*, ibidem, 274 ss.

⁵⁷ Cfr. MARTONE, *Rifiuti, economia e società: crimini, danni e vittime ambientali nell'era degli scarti*, in CANCIO MELIÁ - CORNACCHIA, *Ecomafie*, p. 333 ss., secondo cui l’aggressione all’ambiente rappresenta in realtà espressione coerente del modello di sviluppo attuale a livello globale. V. anche ARMIERO, *L'era degli scarti: Cronache dal Wasteocene, la discarica globale*, Einaudi, Torino, 2021. Nel senso che la criminalità ecologica costituisce espressione eminente delle strutture politiche ed economiche dominanti, v. già LYNCH – LONG – BARRETT - STRETESKY, *Is it a Crime to Produce Ecological Disorganization? Why Green Criminology and Political Economy Matter in the Analysis of Global Ecological Harms*, in *British Journal of Criminology*, 53, 2013, p. 1001 ss., secondo cui la “disorganizzazione ecologica” – riferita a effetti dannosi dirompenti sull’ecosistema – rappresenta prodotto sistematico del “*treadmill of production*” del capitalismo.

⁵⁸ Non fa eccezione il recentissimo d. l. 8/08/2025, n. 116 “*Disposizioni urgenti per il contrasto alle attività illecite in materia di rifiuti, per la bonifica dell'area denominata Terra dei fuochi, nonché in materia di assistenza alla popolazione colpita da eventi calamitosi*” (non ancora convertito in legge), ispirato alla solita logica dell’inasprimento sanzionatorio, fino a incriminare fattispecie di pericolo con sanzioni più elevate di quelle previste nel codice penale per reati di evento di danno ambientale.



strutturale (e le disuguaglianze globali che ne sono necessariamente connesse), le cui vittime non sono visibili, poiché si manifestano – spesso in maniera del tutto anonima – a distanza di anni dai comportamenti.

L'attuale risposta penale, di stampo eminentemente tecnocratico, si basa sulla semplice dialettica tra fatti criminali e comportamento legali: ma in tal modo, anziché favorire politiche realmente idonee a proteggere l'ecosistema (e il clima), produce solamente un cortocircuito comunicativo, nella misura in cui pretende di propagandare di fronte alla collettività l'immagine di una strategia ecologica efficace, lasciando peraltro inalterati gli assetti produttivi che stanno all'origine del declino ambientale globale. L'intervento penale tramite repressione/retribuzione di comportamenti antiecológicos di fatto non è null'altro che uno strumento di *governance* politico-economica (uno strumento peraltro afflittivo e costoso, tanto sul piano economico, quanto su quello etico), funzionale a rimarcare i confini tra chi ha accesso a risorse, conoscenze, opportunità di vita e chi no.

Il diritto penale, e quello internazionale futuribile (anche se non auspicabile) della codificazione del delitto di ecocidio ancor più, si concentra sullo spettacolare, sui singoli autori da punire in maniera esemplare e su specifici episodi di danno grave all'ecosistema, ma marginalizza la “lenta violenza” non spettacolare dell'estrattivismo, dello sfruttamento indiscriminato da parte delle multinazionali e del neocolonialismo economico, dei meccanismi di routine delle strutture economiche prevalenti da sempre forieri di degrado del territorio, espropriazione delle risorse, inquinamento tossico (soprattutto nelle zone più indigenti del mondo e rispetto alle comunità più emarginate), contribuendo così a spostare l'attenzione dalle più complesse questioni sociali, politiche ed economiche in gioco.

L'obiezione, ovvia, è che il diritto penale non si può e non si deve far carico di così grandi questioni di giustizia sostanziale. Ciò che però intende evidenziare questo approccio critico non è che il diritto penale deve assumersi il compito di sfidare il modello di sviluppo globale in nome della protezione dell'ambiente, ma che, così come concepito oggi, si riduce a una mera funzione del sistema di *governance* basato sullo sfruttamento e sulla “frattura metabolica” tra umanità e natura, senza poter esplicitare alcun effetto preventivo o riparativo, ma limitandosi a fare da cassa di risonanza mediatica delle esternalità ambientali più visibili e di una giustizia che ricerca a tutti i costi un colpevole, o lo costruisce.

Quando applicato alle questioni ecologiche, i limiti di un approccio che privilegia lo “straordinario” rispetto al “quotidiano” e l’“episodico” rispetto allo “strutturale” sono ancora più



acuti, dal momento che, al di là delle manifestazioni più visibili ed eclatanti di danni all'ecosistema attribuibili a un individuo che agisce con "consapevolezza", ciò che più deteriora l'ambiente sul piano globale è la "violenza lenta": quelle forme di violenza associate al cambiamento climatico, alla deforestazione, agli scarichi tossici e alle conseguenze ambientali della guerra, che si verificano gradualmente e spesso in modo invisibile. Una violenza "*non spettacolare né istantanea, ma piuttosto incrementale e accrescitiva, con le sue ripercussioni disastrose che si manifestano su diverse scale temporali*"⁵⁹.

Di fronte a sfide come quella ecologica e climatica, la giustizia penale tradizionale appare appunto uno spettacolo costruito ad arte, orientato oggi a destare l'attenzione mediatica generale, inadeguato a produrre effetti di giustizia – tanto riparativa, quanto, ancor meno, distributiva – ma foriero di messaggi simbolici deputati a rassicurare, a dare l'impressione di un impegno serio da parte delle istituzioni nazionali e sovranazionali per fronteggiare l'emergenza: si è osservato che in realtà non è null'altro che un tassello di quelle strutture che producono un'economia delle apparenze, che opera creando spettacolari travestimenti dei processi economici e del modello di sviluppo che si continua a legittimare.

Dissolvere la complessità attraverso meccanismi di creazione di capri espiatori⁶⁰: il fenomeno non è certo nuovo, il diritto penale è da sempre uno strumento formidabile allo scopo.

Uno strumento funzionale a venire incontro, sul piano puramente simbolico-comunicativo, a uno dei principali "paradigmi dell'ansia" nella società della crisi globale: quella intensa ansia al limite del panico morale sul futuro dell'umanità e sull'eredità della dimensione umana nei nostri tempi tecnologicamente avanzati. E lo fa come lo ha sempre fatto: soddisfacendo l'impulso primitivo a punire, quantunque mascherato con il rispettabile linguaggio della responsabilità, o dell'implacabile desiderio di porre fine alla cultura dell'impunità (secondo formula cara soprattutto al diritto penale internazionale, che la adotta nel Preambolo dello Statuto di Roma). Una giustizia (o sedicente tale) che si sofferma fortemente sull'ordine simbolico e delegittima gli approcci alternativi.

⁵⁹ NIXON, *Slow Violence and the Environmentalism of the Poor*, Harvard University Press, 2011, p. 2.

⁶⁰ Sul tema, riscoperto negli ultimi anni anche dai giuristi, v. per tutti CATINO, *Trovare il colpevole. La costruzione del capro espiatorio nelle organizzazioni*, Bologna, 2022.



Sono invece proprio questi ultimi a dovere essere percorsi proprio nella prospettiva di contribuire – e far contribuire i responsabili di danni ambientali⁶¹ – a ricomporre quella frattura metabolica tra azione umana e natura di cui si è detto.

Rispetto al tema delle misure riparative, particolarmente interessante è la proposta di Adam Nieto Martín di promuovere la creazione di fondi fiduciari a favore delle vittime da parte di aziende inquinanti⁶².

In generale, va massimizzata la più ampia assunzione di responsabilità da parte delle aziende inquinanti e l'impegno a intraprendere riforme strutturali del *compliance program* in caso di reati ambientali. Assunzione di responsabilità intesa ovviamente anche e in primo luogo come piena disponibilità a fare chiarezza sulla medesima: a fare luce sulle politiche aziendali adottate nel corso del tempo, sulle decisioni assunte, sui soggetti competenti, sui livelli aziendali che ne hanno beneficiato (così, ad esempio, a permettere una piena *disclosure* sulle responsabilità nei gruppi di impresa, o con riguardo alle filiali locali di multinazionali).

Vanno poi favoriti processi riparativi aperti, che coinvolgano non solo le vittime, ma tutte le parti interessate dal conflitto o coloro che hanno un legittimo interesse in esso: una giustizia orientata a restituire il conflitto alla comunità, affinché questa possa partecipare alla sua risoluzione, alla ricostruzione delle relazioni sociali, alla riappropriazione di spazi e territori da parte delle comunità lese (e, previamente, alla loro espropriazioni alle organizzazioni criminali ecomafiose), al risanamento non solo delle matrici ambientali, ma anche del tessuto sociale contaminato.

Più che mai in questo ambito un avvicinamento – anche spaziale – alle realtà locali (indigene) che sono state lese è imprescindibile: si tratta di “restituire il conflitto” alla comunità

⁶¹ Che nel contesto di paradigmi di giustizia riparativa devono farsi carico non soltanto del risarcimento dei danni, ma anche di tutti i profili connessi al fatto commesso – dolore arrecato alle vittime, devastazione fisica e morale dei territori oggetto di contaminazione, lacerazione del tessuto sociale in termini di creazione di povertà, degrado, fenomeni migratori, etc. – non, come si è sempre fatto, in termini di pena subito, ma piuttosto di prestazioni volontariamente assunte. Ritorna, in termini nuovi, quel profilo di *'iniuria'* (S. TOMMASO D'AQUINO, *Commentarium in X libros Ethicae Nicomachaeae*, 931, ed. Pirotta, Torino, 1934, p. 928, p. 254), supplementare rispetto al mero danno arrecato ad altri e che ha permesso per secoli di giustificare la pena in termini di diminuzione assiologica del soggetto che viola l'ordine morale e che suscita con la colpa l'azione coattiva della società per riordinare il disordine, come *surplus* rispetto al mero *reddere rem*: ma tale diminuzione assiologica non rimedia alla *iniuria*, semmai – come più volte si è detto – ne assegna una in più al reo. Il rimedio allora va concepito, e soprattutto va pensato anche con poliedricità e originalità di soluzioni, in termini di impegno anche oneroso per la riparazione: laddove comunque non è l'eventuale aspetto “spiacevole” a rilevare – altrimenti si ricade nella logica della corresponsività basata sull'afflittività – ma piuttosto la seria presa in carico di tale impegno da parte del responsabile, un impegno appunto a porre rimedio, nel modo più efficace possibile e con tutti i mezzi a disposizione, alla *iniuria* arrecata.

⁶² Così NIETO MARTÍN, *Justicia empresarial restaurativa y víctimas corporativas*, in *Leg. Pen.*, 17 marzo 2021, p. 16 ss., che fa gli esempi della *British Petroleum* come mezzo per risarcire le vittime della fuoriuscita di petrolio nel Golfo del Messico; della Fondazione Renova in Brasile, che ha sviluppato svariati programmi socioeconomici e ambientali di riparazione.



lacerata. Ove si tratti di danni ambientali prodotti da multinazionali in paesi del terzo mondo, diviene fondamentale il contributo di una giustizia penale internazionale ripensata in chiave *restorative*⁶³.

⁶³ Per una proposta di rimodulare in questo senso il principio di complementarità della giurisdizione della Corte Penale Internazionale – nel senso di prevedere che questa possa intervenire con l'esercizio dell'azione penale solo laddove in sede locale non siano state costituite e concretamente attivate delle procedure deputate all'incontro tra autori dei delitti e vittime, all'accertamento della verità e a contribuire alla pacificazione interna – ci si permette di rinviare a CORNACCHIA, *Funzione della pena nello Statuto della Corte Penale Internazionale*, Milano, 2009, p. 310 ss.; Id., *Funzione della pena nel diritto penale internazionale*, in *Digesto delle Discipline Penalistiche*, Aggiornamento X, Milano, 2018, p. 292 ss.